

Chiarimento n. 1

Chiarimento n. 1: SUBAPPALTO QUALIFICANTE OG11

Buonasera, si chiede se per partecipare alla procedura, in assenza di idonea classifica SOA è possibile ricorrere al subappalto qualificante per la parte mancante di OG11.

Nello specifico se si possiede classifica VIII di OG 1 e classifica III OG11 è possibile partecipare alla procedura come operatore singolo (indicando ovviamente idoneo gruppo di progettazione)?

Risposta

Si, ai sensi dell'art.92 comma 1 del D.p.r. 207/2010

Chiarimento n. 2

Chiarimento n. 2: REQUISITO OPERATIVITA' DIRETTA

In riferimento al requisito dell'operatività diretta di cui a pag. 13 dell'avviso di gara, si chiede se per costo totale si intende solo quello salariale (facilmente individuato nell'autoliquidazione). In caso contrario, è un dato difficile da calcolare in quanto il costo totale dei dipendenti è determinato in bilancio ma è un costo complessivo del personale e non distinto per operai ed amministrativi.

Risposta

Il costo del personale complessivo sarà quello determinato dal bilancio.

Chiarimento n. 3 - Chiarimento n. 4 (rettifica chiarimento 3)

Chiarimento n. 3: SUBAPPALTO OG11

Buongiorno, la scrivente impresa non è in possesso della categoria OG1. Possiamo subappaltare le lavorazioni di tale categoria ricorrendo all'avvalimento della categoria OG1 in modo da coprire l'intero appalto e poter così dichiarare il subappalto della OG11?

In caso di subappalto occorre già indicare l'impresa ausiliaria?

Risposta

Si rinvia alla risposta al Chiarimento n. 04

Chiarimento n. 4: RETTIFICA QUESITO INVIATO SU SUBAPPALTO OG11

Buongiorno, la scrivente impresa non è in possesso della categoria OG11, ma abbiamo solo OG1 V. Possiamo subappaltare le lavorazioni di tale categoria ricorrendo all'avvalimento della categoria OG1 in modo da coprire l'intero appalto e poter così dichiarare il subappalto della OG11?

In caso di subappalto occorre già indicare l'impresa ausiliaria?

Risposta

Si premette che l'Avviso pubblico di indagine di mercato riguarda un appalto integrato e, che pertanto, il concorrente dovrà dichiarare anche il possesso dei requisiti relativi ai progettisti.

Riguardo alla categoria di lavorazioni OG1, il disciplinare di gara e la normativa di settore prevedono la possibilità di ricorrere all'istituto dell'avvalimento con le modalità ivi consentite.

Ai sensi dell'art. 92, comma 1, del D.p.r. n. 207/2010 il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria

prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Pertanto, il possesso dei requisiti speciali -economico-finanziari e tecnico-organizzativi- relativi alla categoria prevalente OG1, anche attraverso il ricorso all'avvalimento, consentono di subappaltare la categoria scorporabile OG11 a impresa qualificata.

In tal caso, è necessario allegare alla manifestazione di interesse il contratto di avvalimento, in originale o copia autentica, con la specifica l'indicazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione come in dettaglio previsto dal disciplinare di gara e dall'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Non è necessario indicare il nome subappaltatore. Il concorrente dovrà indicare i lavori o le parti di opere ovvero i servizi o parti di servizi che intende subappaltare.

Chiarimento n. 5

Chiarimento n. 5: DICHIARAZIONI PROGETTISTI INDICATI

Si chiede cortese conferma che in caso di Raggruppamento Temporaneo di Progettisti indicati:

- il modello Allegato 1 debba essere prodotto, oltre che dal concorrente, anche da ciascun partecipante al RTP;
- vada prodotta anche una dichiarazione di impegno a costituire il RTP, con relative quote.

Risposta

Si premette che in base al disciplinare di gara e alla normativa di settore, qualora i requisiti speciali dei progettisti non siano posseduti dal concorrente singolo, è possibile raggruppare o indicare in sede di manifestazione di interesse un/i progettista/i scelto/i tra i soggetti di cui all'[articolo 46, comma 1](#) del Codice dei contratti.

In caso di “**raggruppamento**” temporaneo non costituito, può essere presentato “*[...] un unico documento “istanza di manifestazione di interesse” purché debitamente compilato (ripetendo per ciascun componente le informazioni richieste) e sottoscritto digitalmente da parte di ciascun componente del raggruppamento oppure più documenti (“Istanza di manifestazione di interesse”) distinti, uno per ciascun componente del raggruppamento sempre debitamente compilati e sottoscritti digitalmente*”.

In tal caso, l'istanza va compilata anche nella parte in cui si richiede la dichiarazione di impegno in caso di aggiudicazione a costituire il raggruppamento e nella parte relativa alle quote.

In caso di progettisti “**indicati**”, invece, l'istanza di manifestazione di interesse e le relative dichiarazioni sono presentate dal concorrente e non dai singoli progettisti.

Chiarimento n. 6

Chiarimento n. 6: REQUISITI PARTECIPAZIONE

Si chiede se, per partecipare alla procedura, con la nostra iscrizione SOA OG1 classifica V e OG11 classifica III bis, possiamo trovare l'associato, per raggiungere i requisiti della IV bis in sede di invito o, se questo, deve avvenire in questa fase della procedura.

Inoltre si chiede se in questa fase si deve indicare il progettista o, se questo, può avvenire in sede di invito.

Risposta

Si, si applica l'art. 48 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e l'art. 92 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010.

Nella presente fase di manifestazione di interesse, qualora il concorrente non partecipi in forma singola, dovrà indicare la forma di partecipazione, secondo le modalità di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Come previsto dall'Avviso di indagine di mercato, all'art. 6.3, qualora i requisiti della progettazione non siano posseduti dal concorrente, questi dovrà raggruppare o indicare, già in questa fase di manifestazione di interesse, la struttura operativa minima dei progettisti.

Chiarimento n. 7

Chiarimento n. 7: LAVORI DI "RICOSTRUZIONE, IN SITO, DELL'OSPEDALE SANTA RITA DI CASCIA (PG)" chiarimenti

Per la procedura di cui all'oggetto si richiede quanto segue:

- A. Se per i servizi c.d. di punta il requisito può essere soddisfatto anche con un solo servizio di importo pari o superiore a quello richiesto;
- B. Se i servizi di verifica della progettazione rientrano tra i servizi di cui all'art. 3 comma 1 punto vvvv del D. Lgs. 50/2016.
- C. Se l'archeologo può essere indicato al di fuori del soggetto in possesso dei requisiti per la progettazione quale consulente o collaboratore, senza la necessità di ricorrere alla formazione del RTP essendo tale figura non rientrante tra i soggetti di cui all'art. 46 comma 1 a cui è possibile affidare servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria.

Risposta

A. Ai sensi dell'art. 6.3-3. dell'Avviso di indagine di mercato e dell'art. 263, comma 1, lett. c del DPR n. 207/2010 il requisito speciale ivi previsto è soddisfatto con l'avvenuto svolgimento di **due servizi** di punta (non uno) ed è la somma complessiva dei due servizi di punta che deve rappresentare lo 0,70 volte l'importo previsto e non il singolo servizio.

B. La verifica della progettazione rientra tra i servizi di cui all'art. 3 comma 1 punto vvvv del D. Lgs. 50/2016 se conferita ai sensi dell'art. 7 del D.M. 17.06.2016 e relativo Allegato (Tavola Z-2).

C. Ai sensi dell'art. 6.2. dell'Avviso di indagine di mercato, la struttura operativa minima ai fini dell'espletamento dell'incarico di progettazione, deve ricomprendere, tra gli altri, la figura dell'archeologo in possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui all'art. 6.1 e 6.2 del medesimo Avviso, tra i quali, Laurea Specialistica o Magistrale in Archeologia ovvero dei titoli di studio previsti dall'allegato 2 al DM 244 del 20 maggio 2019 per l'Archeologo di I Fascia; iscrizione nell'elenco speciale professionisti di cui all'art. 34 del d.l. n. 189/2016 e ss.mm.ii. e il non superamento dei limiti degli incarichi di cui all'O.C. n. 33/2017.

I singoli componenti la struttura operativa minima, e quindi anche l'archeologo, nella presente fase, possono essere o indicati o raggruppati (v. anche delibera Anac n. 210 del 27.04.2022).

Chiarimento n. 8

Chiarimento n. 8: LIMITE INCARICHI PROFESSIONALI

Con la presente per chiedere di confermare che in riferimento all'art. 6.1 "requisiti di ordine generale", il limite degli incarichi professionali di cui ai commi 2,3 e 4 dell'art. 3 dell'Ordinanza commissariale n. 33/2017 è riferita solo ed esclusivamente ad incarichi che hanno per oggetto la ricostruzione delle scuole danneggiate da eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria.

Risposta

No. Ai sensi dell'art. 34 comma 6 del D.L. n. 189/2016 convertito con modificazioni in L. n. 229/2016 e ss.mm. e ii., nonché ai sensi dell'art. 3 dell'Ordinanza commissariale n. 33/2017 come integrata dall'art. 3 comma 3 dell'Ordinanza commissariale n. 103/2020, la soglia massima di assunzione degli incarichi professionali è riferita a tutte le opere pubbliche.

Chiarimento n. 9

Chiarimento n. 9: Elenco dei professionisti di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016

Il professionista indicato deve essere iscritto oppure aver presentato domanda iscrizione all'Elenco dei professionisti di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016. si chiede cortese conferma che tale elenco corrisponda all'*Elenco Speciale dei Professionisti* rinvenibile alla pagina internet *Gestione Digitale Sisma Centro Italia Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016* (<https://gedisi.sisma2016.gov.it/s/elenco-speciale-professionisti>).

Risposta

Si